

ISCRIZIONI ALUNNI DISABILI E BES A.S. 2024/2025: INDICAZIONI SPECIFICHE

La nota MIM 12 dicembre 2023, n. 40055 - *Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2024/2025* - dedica un'apposita sezione alle procedure di *Accoglienza e inclusione*.

Alunni con disabilità o con DSA

Le iscrizioni di **alunni con disabilità** sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale o del profilo di funzionamento, quest'ultimo se predisposto, per consentire alla scuola di richiedere il personale di sostegno ed educativo necessario. Possono iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale gli studenti con disabilità che abbiano conseguito il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione oppure l'attestato di credito formativo.

Anche le iscrizioni di **alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA)** devono essere perfezionate con la consegna alla scuola della relativa diagnosi.

Alunni stranieri

Per quanto riguarda gli **alunni con cittadinanza non italiana**, ai minori titolari dello *status* di rifugiato o dello *status* di protezione sussidiaria e ai minori stranieri non accompagnati si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani. In proposito, occorre fare riferimento alla Nota ministeriale n. 2 del 2010 che ha introdotto il limite del 30% per classe di alunni con cittadinanza non italiana o ridotta conoscenza della lingua italiana. Tale limite, da tenere presente per una corretta procedura di formazione delle classi, va rapportato ai peculiari contesti territoriali e calibrato sulla base delle località (città piccole, medie, grandi, metropoli, aree extraurbane) e delle situazioni (dimensioni e caratteristiche del fenomeno migratorio), nonché delle intese e delle alleanze possibili fra le diverse istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio. È possibile effettuare la domanda di iscrizione *on line* anche nel caso in cui gli studenti siano sprovvisti di codice fiscale: in questo caso il sistema crea un "codice provvisorio" che poi la scuola avrà cura di sostituire al SIDI con quello definitivo.

Alunni adottati

Per gli **alunni adottati**, in caso di adozione internazionale con iter burocratico non ancora completato, si può utilizzare la procedura *on line* e la funzione di creazione del codice fiscale provvisorio, sempre da sostituire al momento in cui la famiglia presenterà i documenti che certificano l'adozione avvenuta all'estero.

In caso di adozione nazionale con collocamento provvisorio preadottivo, al fine di garantire protezione e riservatezza ai minori, l'iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso la segreteria della scuola. Anche in tale situazione è opportuno creare un

codice fiscale provvisorio per garantire la necessaria riservatezza sui dati anagrafici di origine. Le scuole prendono visione della documentazione rilasciata dal Tribunale per i Minorenni senza trattenerla nel fascicolo personale degli alunni; il dirigente scolastico inserisce nel fascicolo personale del minore una dichiarazione in cui attesta di aver preso visione della documentazione necessaria per l'iscrizione, come previsto dalle *Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati*.

Trattenimento alla scuola dell'Infanzia

Le deroghe all'obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni **con disabilità** o che sono stati **adottati**, concernenti il possibile **trattenimento per un anno nella scuola dell'infanzia**, sono consentite su richiesta della famiglia in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità, e in via del tutto eccezionale.

Occorre fare riferimento anche alle già citate *Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati*, ove si specifica che tale possibilità è prevista sia nei casi di adozione internazionale che in quelli di adozione nazionale.

L'eventuale permanenza nella scuola dell'infanzia oltre il sesto anno di età, sia pur con carattere di eccezionalità, deve essere sostenuta da una progettualità garantita dal dirigente scolastico e condivisa fra i docenti dei due ordini scolastici e con i servizi sanitari e sociali, anche attraverso il GLO e le verifiche periodiche del piano educativo individualizzato, con l'illustrazione degli interventi che si intendono realizzare nell'anno di permanenza.

Sarà compito e responsabilità del dirigente della scuola primaria accogliente disporre, in accordo con il dirigente della scuola dell'infanzia, in merito alla richiesta di trattenimento un provvedimento motivato da conservare agli atti, unitamente alla domanda della famiglia, ai pareri motivati del team docente della scuola dell'infanzia, del personale educativo e dei servizi sanitari che hanno in cura il minore nonché ad ogni altro documento utile a definire il caso.

Riferimenti normativi

- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, *Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170
- Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, *Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: articolo 45, Iscrizione scolastica*

- Nota MIUR 8 gennaio 2010, n. 2, *Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana*
- Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, *Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta*: articolo 26, Accesso all'istruzione
- Nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica 20 aprile 2011, n. 2787 sulle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere
- *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri* (Nota 19 febbraio 2014, n. 4233)
- *Orientamenti interculturali. Idee e proposte per l'integrazione di alunni e alunne provenienti da contesti migratori* del marzo 2022
- *Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati*, nota prot. n. 5 del 28 marzo 2023 (Aggiornamento delle *Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati* Nota 18 dicembre 2014, n. 7443)